



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 116/2020. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
COSSOLO Marco	Presidente	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
MARGARIA Roberta	Consigliere	Si
PAPA Tonino	Vice Sindaco	Si
CERUTTI Daniele	Consigliere	Si
DI BENEDETTO Carmine	Consigliere	Si
LANFREDI Alfredo	Consigliere	Si
COLLA Marco	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
PIOLA Maria Vittoria	Consigliere	Si
TAMIETTI Alberto	Consigliere	Si
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. Carmelo PUGLIESE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) il quale fra l'altro dispone:

✓ Sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal decreto in argomento sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, i rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, nonché dalla facoltà riconosciuta a quest'ultime di conferire i rifiuti urbani a soggetto gestore diverso da quello pubblico;

✓ La soppressione del potere di assimilazione dei comuni è consequenziale all'introduzione del punto *b)ter* al comma 1 dell'articolo 183 del Codice dell'ambiente che, valere dal 1/01/2021 qualifica come "urbani" in quanto «*simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*» i materiali indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs 152/2006 recante «*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*», a condizione che gli stessi provengano dall'attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies.

✓ L'elenco riproduce quello di cui al dpr 158/1999, con l'esclusione della categoria 20 associata alle attività industriali con capannone di produzione; in ragione della classificazione come "speciali" dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo. Sull'argomento occorre precisare che appare pacifico che le attività industriali possono produrre anche i rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater ed è per tale motivo che, correttamente, l'art. 184, comma 3, lett. c), precisa che sono rifiuti speciali solo "i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali", ma a condizione che detti rifiuti siano diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater, e quindi non siano rifiuti urbani;

✓ la facoltà di uscire dal servizio pubblico prevista dall'art. 238, comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, e di conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria attività a gestori privati dandone comunicazione al gestore pubblico, entro il termine del 31 maggio 2021 ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno - l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la TIA 2, ovvero un prelievo non più esistente in quanto comunque tacitamente abrogata per incompatibilità con la norma sopravvenuta di istituzione della TARI - la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) del 12 aprile 2021 prevede una "*lettura attualizzata ed evolutiva delle norme recate dal D. Lgs. n. 116 del 2020 anche con riguardo all'art. 238 del TUA. Del resto, il D. Lgs. n. 116 del 2020 costituisce la normativa di adeguamento di direttive unionali, che deve operare indipendentemente da talune incoerenze normative interne allo Stato membro, laddove, invece, la disciplina di riferimento è ben chiara. Di conseguenza, il riferimento ai "proventi della tariffa di cui all'articolo 238", di cui al comma 5, lettera d) del novellato articolo 189 del TUA, modificato dal comma 17, dell'articolo 1, del D.Lgs. 116 del 2020, è riconducibile ai proventi della TARI di cui all'art. 1 commi 639 e 668 della legge n. 147 del 2013, quali entrate attualmente vigenti nel quadro normativo di riferimento dei prelievi sui rifiuti.*" nelle more di un intervento di coordinamento normativo.

preso atto che:

- la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17434 del 17 luglio 2013 ha confermato la tassazione dei parcheggi, a prescindere da eventuali rapporti contrattuali e affidamenti in gestione, in quanto trattasi di aree frequentate da persone e quindi in via presuntiva produttive di rifiuti.

- Più recentemente, con la sentenza 11 aprile 2018, n. 8908, nel caso di un parcheggio di un centro commerciale, ha chiarito che il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” del parcheggio non giustifica l'esonero dal pagamento del tributo, ribadendo che ciò che rileva è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla destinazione funzionale dell'immobile

ritenuto, stante l'assenza nelle categorie enumerate dall'Allegato I del DPR 158/1999 e dall'Allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006, della categoria “Parcheggi” o “aree scoperte operative” e, attesa la formula di chiusura contenuta dell'Allegato L-quinquies stabilisce che ove le attività idonee a produrre rifiuti non risultano classificate si considerano, in quanto ad essi simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti di catalogare i parcheggi coperti e scoperti come “Esposizioni e autosaloni”

Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2020;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche agli articoli, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020.

visto:

-l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

-l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, recante istituzione di una addizionale comunale irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Atteso che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, (c.d. Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Vista la proposta n. 230/2021 dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

Votanti 13 – favorevoli 9 – astenuti (CORPILLO, FALCIOLA, PIOLA, TAMIETTI)

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche al testo vigente del Regolamento della Disciplina della TARI che si allega in versione integrale;
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, stante la sua approvazione entro il termine di legge, fissato dall'art. 30 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 al 30 giugno del corrente anno;
- 3) Di dare atto che l'uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, esercitabile in virtù dell'art. 238, comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, entrerà a regime il 1° gennaio 2022;
- 4) Di demandare all'ufficio tributi di provvedere, entro il termine perentorio del 28 ottobre - attraverso il Portale del Federalismo fiscale - alla trasmissione telematica al MEF del presente atto e dell'allegato Regolamento TARI.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Firmato digitalmente
F.to: dott. Carmelo PUGLIESE

Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo.

Carignano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
dott. Carmelo PUGLIESE
